

COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA



Regione Veneto



Provincia di Treviso

DOCUMENTO DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI



Tecnico Competente in Acustica
Dott. Roberto Fier
 N° Iscrizione Elenco Nazionale 726
ENTECA Ente Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica
 N° Iscrizione Elenco Regionale del Veneto 120
ArpaV Agenzia Provinciale per la Protezione e Promozione Ambientale del Veneto
 Num. certificato 05076427 emesso dall'ente certificatore
 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

Operatore Tecnico Competente Acustico
Ing. Pasquale De Francesco
 N° Iscrizione Elenco Nazionale
ENTECA Ente Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica
 N° Iscrizione Elenco Regionale del Friuli Venezia Giulia
 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
 Num. certificato 05076427 emesso dall'ente certificatore
 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT



Via Roma, 9/a, 31020 Sernaglia della Battaglia (TV)
 Tel. + Fax: 0438.861161 & 331.2774762
 Lun.- Ven. 08:00-13:00/14:00-18:00
 P. IVA 04273210262
info@studiofier.com www.consulenzetrevise.com

APPROVATO con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 25/01/2021

SINDACO
 Dott. Riccardo Szumski

SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Carmela Cipullo

INDICE

1	PREMESSA.....	3
	OSSERVAZIONE n.01.....	4
	OSSERVAZIONE n.02.....	5
	OSSERVAZIONE n.03.....	6
	OSSERVAZIONE n.04.....	7
	OSSERVAZIONE n.05.....	8
	OSSERVAZIONE n.06.....	9
	OSSERVAZIONE n.07.....	10
	OSSERVAZIONE n.08.....	11
	OSSERVAZIONE n.09.....	12
	OSSERVAZIONE n.10.....	13
	OSSERVAZIONE n.11.....	14
	OSSERVAZIONE n.12.....	15
	OSSERVAZIONE n.13.....	16

1 PREMESSA

Nel presente documento vengono esaminate le osservazioni al Piano Comunale di Classificazione Acustica, adottato dal Comune di Santa Lucia di Piave con Delibera Consiliare n°49 del 18/12/2019, pervenute durante il periodo di pubblicazione.

Ricordando che il regolamento ha avuto l'avallo dell'ARPAV di Treviso, si riportano le osservazioni presentate nella sottostante tabella:

Osservazioni	Data Osservazioni	Mittente	Argomento / Localizzazione
n.01	14 Aprile 2020	Ing. Cenedese Patrizio	<i>Proroga scadenza presentazione osservazioni.</i>
n.02	14 Aprile 2020	Ing. Cenedese Patrizio	<i>Richiesta di incontro prima dell'approvazione.</i>
n.03	14 Aprile 2020	Ing. Cenedese Patrizio	<i>Art. 13 del Regolamento Comunale "Cantieri edili" comma 11).</i>
n.04	14 Aprile 2020	Ing. Cenedese Patrizio	<i>Art. 32 del Regolamento Comunale "Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA)" comma 3 lettera e.</i>
n.05	14 Aprile 2020	Ing. Cenedese Patrizio	<i>Art. 32 del Regolamento Comunale "Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA)" comma 9.</i>
n.06	14 Aprile 2020	Ing. Cenedese Patrizio	<i>Art. 36 del Regolamento Comunale "limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio".</i>
n.07	14 Aprile 2020	Ing. Cenedese Patrizio	<i>Art. 38 del Regolamento Comunale "Documentazione Previsionale dei requisiti Acustici degli Edifici".</i>
n.08	14 Aprile 2020	Ing. Cenedese Patrizio	<i>Art. 42 del Regolamento Comunale "Periodo transitorio" comma 1.</i>
n.09	14 Aprile 2020	Ing. Cenedese Patrizio	<i>Modulistica - Allegato D - "Dichiarazione per cantieri".</i>
n.10	14 Aprile 2020	Ing. Cenedese Patrizio	<i>Art. 8 del Regolamento Comunale non in adozione.</i>
n.11	14 Aprile 2020	Ing. Cenedese Patrizio	<i>Art. 10 del Regolamento Comunale non in adozione.</i>
n.12	14 Aprile 2020	Ing. Cenedese Patrizio	<i>Modulistica acustica - Allegato D - Dichiarazione per cantieri.</i>
n.13	14 Aprile 2020	Ing. Cenedese Patrizio	<i>Tav.1.1 del Piano Comunale di Classificazione Acustica.</i>

Per ogni osservazione è stata compilata una scheda sintetica che contiene anche le relative controdeduzioni.

OSSERVAZIONE n.01

Data:

14 Aprile 2020

Proponente:

Ing. Cenedese Patrizio

Oggetto dell'osservazione:

Proroga scadenza presentazione osservazioni

Osservazione:

Si chiede di prorogare la scadenza per le osservazioni del 14.04.2020 per il particolare periodo in cui tanti cittadini, tecnici, hanno manifestato difficoltà per motivi sanitari e di pandemia nell'aver appreso la pubblicazione, la conoscenza e l'approfondimento del presente Piano di Acustica Comunale.

Controdeduzioni:

L'amministrazione ritiene di accogliere la suddetta osservazione prorogando i termini al 10/09/2020.

OSSERVAZIONE n.02

Data:

14 Aprile 2020

Proponente:

Ing. Cenedese Patrizio

Oggetto dell'osservazione:

Richiesta di incontro prima dell'approvazione

Osservazione:

Si chiede la possibilità di un incontro prima dell'approvazione del Piano con tecnici ed operatori del settore pubblico, privato, affinché possano esprimere, ed esser maggior coinvolti nel Piano Acustico Comunale.

Controdeduzioni:

L'amministrazione ha accolto la suddetta osservazione organizzando un incontro il 03/09/2020 alle ore 11:00, presso la sede comunale estendendo l'invito ai presentatori delle osservazioni, nel caso specifico con l'Ing. Cenedese Patrizio, essendo l'unico sottoscrittore delle osservazioni pervenute.

Erano presenti all'incontro:

- RICCARDO SZUMSKI – Sindaco del Comune di Santa Lucia Di Piave.
- ANNARITA SPERANZA – Responsabile ai Lavori Pubblici e Manutenzioni e all'Ecologia e Ambiente del Comune di Santa Lucia Di Piave.
- EGIDIO BOREAN – Sostituto all'addetto all'Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di Santa Lucia Di Piave.
- FIER ROBERTO – Tecnico Esperto in Acustica Redattore dell'Aggiornamento del Regolamento e Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.
- CENEDESE PATRIZIO – Sottoscrittore delle osservazioni presentate.

OSSERVAZIONE n.03

Data:

14 Aprile 2020

Proponente:

Ing. Cenedese Patrizio

Oggetto dell'osservazione:

Art. 13 del Regolamento Comunale "Cantieri edili" comma 11.

Osservazione:

Art. 13 del Regolamento Comunale comma 11) si chiede di non porre limiti di mesi 6 di validità ma bensì quello temporale espresso nell'Autorizzazione Urbanistica. Tantissimi cantieri edili superano i limiti di 6 mesi. Redigere un ulteriore "Valutazione Previsionale d'impatto acustico" qualora il cantiere edile rispetta tutti i limiti espressi al comma 6) può essere una fotocopia di quello precedente, oppure una semplice burocrazia che si potrebbe evitare.

Controdeduzioni:

La scelta dei 6 mesi deriva dal fatto che l'esercizio di un cantiere per più di 6 mesi indica un progetto significativo e come tale potrebbe essere per la stessa sua durata di nocimento ai ricettori posti in prossimità al cantiere.

L'amministrazione ha accolto parzialmente la suddetta osservazione introducendo la precisazione che la durata riguarda le "attività rumorose all'interno del cantiere" non superiore ai 120 gg totali.

OSSERVAZIONE n.04

Data:

14 Aprile 2020

Proponente:

Ing. Cenedese Patrizio

Oggetto dell'osservazione:

Art. 32 del Regolamento Comunale "Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA)" comma 3 lettera e.

Osservazione:

Art. 32 Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA).

Si chiede di esonerare dalla redazione del VPCA nel caso di " art. 32 comma 3 lettera e", nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere, in quanto, la singola unità residenziale, od il suo ampliamento di insediamento di carattere uni o bi residenziale riveste limitata importanza a fronte di un nucleo abitativo, di un ospedale, di una scuola, di un asilo, ecc. C'è inoltre una grande difficoltà per redigere correttamente il VPCA rispettando l'effettiva realtà della situazione acustica esistente proiettata nel futuro.

Controdeduzioni:

L'amministrazione non ha accolto l'osservazione per i seguenti motivi.

I due punti richiedono l'esonero da una norma espressamente prevista dalla normativa vigente ed è esclusa ogni semplificazione.

Secondo la Legge n. 447/95, tale valutazione preliminare è obbligatoria per controllare che il clima della zona, non sia acusticamente inquinato nel caso si intenda realizzare una delle seguenti tipologie di insediamenti:

- Scuole e asili nido;
- Ospedali;
- Case di cura e di riposo;
- Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- Nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere di cui al comma 2, art. 8 Legge n. 447/95 (p.e. strade, fabbriche - le opere e costruzioni per cui viene richiesto lo studio previsionale di impatto acustico).

Tale documentazione viene richiesta dal Comune ai fini del rilascio della concessione edilizia relativa alle opere sopra elencate.

Questo tipo di attività di valutazione, dunque, interessa soprattutto il mondo dell'edilizia civile, mentre è limitata la sua applicazione in ambito industriale e infrastrutturale.

Si precisa che la possibile semplificazione prevista dalla L. 447/95 che di seguito si riporta, risulta abrogata dall' art 12 D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42:

3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

OSSERVAZIONE n.05

Data:

14 Aprile 2020

Proponente:

Ing. Cenedese Patrizio

Oggetto dell'osservazione:

Art. 32 del Regolamento Comunale "Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA)" comma 9.

Osservazione:

Art. 32 comma 9 si chiede di esonerare o semplificare la redazione del VPCA per le opere edili di limitata consistenza per le medesime motivazioni sopra espresse al punto 4.

Controdeduzioni:

L'amministrazione non ha accolto l'osservazione per i seguenti motivi.

I due punti richiedono l'esonero da una norma espressamente prevista dalla normativa vigente ed è esclusa ogni semplificazione.

Secondo la Legge n. 447/95, tale valutazione preliminare è obbligatoria per controllare che il clima della zona, non sia acusticamente inquinato nel caso si intenda realizzare una delle seguenti tipologie di insediamenti:

- Scuole e asili nido;
- Ospedali;
- Case di cura e di riposo;
- Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- Nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere di cui al comma 2, art. 8 Legge n. 447/95 (p.e. strade, fabbriche - le opere e costruzioni per cui viene richiesto lo studio previsionale di impatto acustico).

Tale documentazione viene richiesta dal Comune ai fini del rilascio della concessione edilizia relativa alle opere sopra elencate.

Questo tipo di attività di valutazione, dunque, interessa soprattutto il mondo dell'edilizia civile, mentre è limitata la sua applicazione in ambito industriale e infrastrutturale.

Si precisa che la possibile semplificazione prevista dalla L. 447/95 che di seguito si riporta, risulta abrogata dall' art 12 D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42:

3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

OSSERVAZIONE n.06

Data:

14 Aprile 2020

Proponente:

Ing. Cenedese Patrizio

Oggetto dell'osservazione:

Art. 36 del Regolamento Comunale “limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio”.

Osservazione:

Art. 36 limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio. Si chiede se tali valori prodotti dagli impianti tecnologici vale per tutti gli edifici residenziali, commerciali, direzionali, artigianali, industriali, ecc..

Controdeduzioni:

L'amministrazione chiarisce che detti limiti valgono, fondamentalmente, per gli edifici residenziali.

OSSERVAZIONE n.07

Data:

14 Aprile 2020

Proponente:

Ing. Cenedese Patrizio

Oggetto dell'osservazione:

Art. 38 del Regolamento Comunale "Documentazione Previsionale dei requisiti Acustici degli Edifici".

Osservazione:

Art. 38 Documentazione Previsionale dei requisiti Acustici degli Edifici.

La redazione del presente documento per (quasi) tutte le attività edilizie prima del rilascio dell'autorizzazione urbanistica rischia per la sua complessità, per la sua previsione e per le sue ipotesi iniziali, a non essere veritiera realista alla fine della realizzazione dell'opera edilizia. Le "varianti" da considerare in realtà nella fase iniziale sono moltissime e pertanto si presenta un documento che NON rispetta Mai la realtà dell'opera realizzata. Potrebbe essere uno studio iniziale di poco valore che non rispetta la realtà. Si chiede la non realizzazione del documento.

Controdeduzioni:

L'amministrazione non ha accolto l'osservazione per i seguenti motivi.

La norma prevede l'applicazione di una serie di garanzie tecniche, al fine di costruire edifici residenziali salubri acusticamente per chi andrà ad abitare evitando contenziosi tra condomini e vicini.

Il documento richiamato deve rispettare la realtà ed il costruttore deve farsi carico di una realizzazione utilizzando e certificando materiali idonei acusticamente.

OSSERVAZIONE n.08

Data:

14 Aprile 2020

Proponente:

Ing. Cenedese Patrizio

Oggetto dell'osservazione:

Art. 42 del Regolamento Comunale "Periodo transitorio" comma 1.

Osservazione:

Art. 42 Periodo transitorio

Il periodo di 6 mesi espresso nel 1 comma mi sembra troppo limitato. Per la complessità della materia le attività rumorose, commerciale, direzionale, artigianale, industriale, ecc. chiedono maggior coinvolgimento dei titolari responsabili per le presenti norme in cui le proprie attività sono e saranno soggette con il presente documento di Acustica Comunale.

Controdeduzioni:

L'amministrazione ha accolto parzialmente l'osservazione, prorogando il termine fino a 12 mesi, perché il regolamento deve essere stringente anche nei tempi di applicazione, tali da garantire quanto prima misure da attuare a favore di salubrità e salute pubblica.

OSSERVAZIONE n.09

Data:

14 Aprile 2020

Proponente:

Ing. Cenedese Patrizio

Oggetto dell'osservazione:

Modulistica - Allegato D – “Dichiarazione per cantieri”.

Osservazione:

L'allegato “D” della modulistica acustica. Dichiarazione per cantieri.

Si chiede di semplificare tale modello, elenco attrezzature e macchinari utilizzati, i giorni, gli orari, ecc. la durata massima di 6 mesi, la presentazione della domanda “almeno 30 gg prima della data di inizio lavori” questa sia meno restrittiva, certi lavori possono iniziare dopo 5/7 giorni, una – due settimane con autorizzazione urbanistica, questa non è una domanda di deroga, ma avviene nel rispetto di tutte le leggi norme dell’acustica attività di cantiere.

Controdeduzioni:

L’amministrazione non ha accolto l’osservazione per i seguenti motivi: la tempistica resta quella definita dal modello, anche per poter dar modo all’amministrazione di vagliare e verificare i dati comunicati.

OSSERVAZIONE n.10

Data:

14 Aprile 2020

Proponente:

Ing. Cenedese Patrizio

Oggetto dell'osservazione:

Art. 8 del Regolamento Comunale non in adozione

Osservazione:

Art. 8 adeguare le attività esistenti, si chiede di (rivedere) il 1 comma per le motivazioni precedentemente espresse. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA del territorio comunale.

Controdeduzioni:

L'amministrazione non ha accolto l'osservazione perché l'Art. 8 non menziona quanto richiesto dalle osservazioni, bensì tratta delle "Infrastrutture di trasporto stradale".

OSSERVAZIONE n.11

Data:

14 Aprile 2020

Proponente:

Ing. Cenedese Patrizio

Oggetto dell'osservazione:

Art. 10 del Regolamento Comunale non in adozione.

Osservazione:

Art. 10 cantieri edili.

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni – Orario, Limite, Durata cantiere 15 gg.

O si rivede il suddetto limite, si considerano i 6 mesi, od altro.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA del territorio comunale.

Controdeduzioni:

L'amministrazione non ha accolto l'osservazione perché l'Art. 10 non menziona quanto richiesto dalle osservazioni, bensì tratta del "Rilevamento del rumore".

OSSERVAZIONE n.12

Data:

14 Aprile 2020

Proponente:

Ing. Cenedese Patrizio

Oggetto dell'osservazione:

Modulistica acustica - Allegato D - Dichiarazione cantieri

Osservazione:

L'allegato "D" della modulistica acustica è diverso da quello della Classificazione Acustica del territorio. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA del territorio comunale.

Controdeduzioni:

La segnalazione ha fatto sì di apportare una correzione di un refuso sostituendo l'allegato "D" errato con quello corretto.

OSSERVAZIONE n.13

Data:

14 Aprile 2020

Proponente:

Ing. Cenedese Patrizio

Oggetto dell'osservazione:

Zonizzazione Acustica Tav.1.1 del Piano di Classificazione Acustica

Osservazione:

L'elaborato rappresentante il "Piano di Zonizzazione Acustica 1/1" non corrisponde alla realtà urbanistica vigente. Zone residenziali esistenti sono in classe III, invece di essere identificate in classe IV. Esistono fasce di "rispetto" tra medesime zone residenziali-residenziali. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA del territorio comunale.

Controdeduzioni:

La cartografia di base su cui si è elaborato il Piano di Zonizzazione Acustica, è quella aggiornata al P.I. datato 05-12-2016.

Per quanto riguarda la classificazione delle aree si è tenuto conto sia della vocazione del territorio presente e futuribile, sia degli strumenti urbanistici vigenti, sia delle indicazioni per le classificazioni territoriali definite dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto 4313/1993.